**Allegato b**

 **Spett.le**

**Distretto Socio Sanitario RM 5.2**

|  |
| --- |
| **AVVISO PUBBLICO****PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA POVERTÀ E DELL’INCLUSIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE, IN COPROGETTAZIONE, DI UNA RETE TERRITORIALE UNIVERSALE PER IL CONTRASTO ALLE FRAGILITÀ ED EMERGENZE SOCIALI -** **INTERVENTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – COMPONENTE 2: LINEE 1.3.1“ HOUSING FIRST” CUP: F14H22000400006** |

*TRA*

 Il Distretto Socio Sanitario Rm 5.2 formato dai Comuni di Guidonia Montecelio, Palombara Sabina, Marcellina, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Nerola, Sant’Angelo Romano nella persona del Sindaco di Guidonia Comune Capofila

*E*

*(di seguito Soggetto Gestore)*

***Premesse***

Premesso che

* Con Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, approvato con D. D. Registro Generale n \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_, è stato avviato il percorso per individuare del partner per la co-progettazione del servizio.
* Con successivo provvedimento n. \_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_ sono stati individuati come partner di progetto “\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, con sede a\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F./P.I.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Prot. n \_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_);

Visti

* l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
* la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
* il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 119;
* DPCM 30 marzo 2001;
* la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore, il D.Lgs 112/2017 e il D.Lgs.117/2017;
* la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
* il D.M. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D.lgs n.117/2017”

Tanto premesso,

**Si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 (Oggetto della Convenzione)**

Il Distretto Socio Sanitario RM 5.2 finanzia il Soggetto gestore, come risulta costituito e rappresentato, con il finanziamento PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3.1, per la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. ……. del ………………….

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale posto a base della procedura ad evidenza pubblica e come congiuntamente declinata all’interno del Tavolo di co-progettazione. A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è allegato alla presente Convenzione “Progetto Attuativo” per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Distretto siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, il Soggetto gestore assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal Progetto definitivo, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co- progettazione.

**Art.2 (Disciplina del rapporto)**

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa di cui all’Avviso Pubblico di riferimento e, in particolare, la normativa di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Attuativo declinato all’interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto gestore è responsabile della programmazione e dello svolgimento delle attività proposte in sede di espletamento della procedura.

Il Distretto garantirà il coordinamento con gli uffici che devono interagire con il Soggetto gestore per il buon andamento del progetto nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione. Il soggetto gestore si impegna a comunicare eventuali esigenze sopravvenute al Responsabile del presente Procedimento o a suo referente

**Art.3 (Durata della Convenzione)**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/03/2026. Le parti si impegnano sin d’ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione che dovessero rendersi necessarie a causa di disposizioni normative a cui l’Ente dovrà attenersi. Il Soggetto gestore s’impegna a dare inizio alla realizzazione del progetto finanziato entro e non oltre i 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il Soggetto gestore s’impegna, altresì, ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare il 31/03/2026 salvo proroghe che verranno comunicate tempestivamente dal Distretto .

**Art. 4 (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle indicate nel Progetto Attuativo, quale risultanza del Documento progettuale, con eventuali modifiche presentate in proposta progettuale approvate nel tavolo di co-progettazione. Il personale del Soggetto gestore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di co progettazione sarà il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre al legale rappresentante del Soggetto gestore, referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto gestore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Il Soggetto gestore si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Referente e/o Responsabile del Progetto, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

**Art.5 - Assicurazioni**

I soggetti gestori assumono ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. Gli stessi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Distretto è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente durante l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. ll soggetto gestore deposita, pertanto, idonea copertura assicurativa della RCT ed RCO obbligatoria, per l’intero periodo di validità del rapporto - Polizza RCT/RCO n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. con scadenza \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (rinnovabile). Il Soggetto gestore garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civili verso terzi. Il Distretto non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

**Art.6 (Informazione e pubblicità)**

Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere riconoscibile il sostegno dell’Ente Promotore all’attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini stabiliti all’uopo nella presente Convenzione. In particolare, durante l'attuazione del programma di interventi, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dall’Ente Promotore: fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, e evidenziando il sostegno economico ricevuto dall’Ente promotore; Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari e i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che tutte le attività comprese nel programma sono state finanziate grazie all’Ente Promotore. Tutti gli interventi informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico dovranno quindi essere obbligatoriamente elaborati e realizzati osservando le prescrizioni di cui al presente articolo.

**Art. 7 - Impegni del soggetto gestore**

Nella realizzazione del progetto di cui alla presente Convenzione, il soggetto gestore si impegna ad operare nel pieno rispetto degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR, dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività progettuali e a fornire la documentazione richiesta dal Distretto nel rispetto: - delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”) ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla commissione europea; - dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili; - degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in particolare nella documentazione progettuale dovrà essere indicato che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “Next Generation EU”) riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione Europea. Si impegna inoltre a: - attuare gli interventi e le azioni nelle forme e nei modi indicati nel progetto attuativo allegato alla presente Convenzione (Allegato A); - partecipare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alle riunioni del Tavolo di Co-progettazione di confronto/monitoraggio delle attività poste in essere, ovvero relative alla riapertura dello stesso per apportare qualora se ne ravvisi la necessità modifiche o rimodulazioni del progetto attuativo; - trasmettere al Distretto tutta la documentazione amministrativa/contabile delle attività svolte secondo quanto riportato nel progetto attuativo. È tenuto, altresì, ad adempiere alle eventuali ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni da parte del Distretto e finalizzate alla corretta rendicontazione dell’iniziativa; - osservare, in qualità di datore di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, sicurezza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro, esonerando espressamente il Distretto da ogni e qualunque responsabilità in tal senso. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Distretto, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto gestore tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività; - rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999; - tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione; - fornire al Distretto le informazioni richieste per l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni; - condividere con il Distretto il materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, sito web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) utilizzando i loghi specifici riferiti al progetto; - conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2220 del codice civile; - garantire, in caso di necessità, la sostituzione degli operatori impiegati con altri di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Distretto. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione; - fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, a riferire tempestivamente all’Ambito ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; - inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del servizio, la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente comma; - dare comunicazione tempestiva al Distretto e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Presidente dell’ODV o degli organi sociali. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione della Convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’Ambito che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 317 del Codice Penale.

**Art. 7 - Impegni del Distretto**

Il Distretto si impegna a svolgere tutte le funzioni come definite nel progetto attuativo allegato (Allegato A), con particolare riguardo: - a collaborare con il Partner ai fini della buona riuscita del progetto, mettendo a disposizione un referente per il coordinamento, le attività di monitoraggio e di rendicontazione fisica, procedurale ed economica; - ad organizzare sistematici momenti di verifica e riflessione sull’attuazione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate; - a rimborsare al Partner le spese come definite nel Progetto attuativo allegato alla presente Convenzione secondo le modalità definite all’art. 8; - a rendicontare le attività nel rispetto delle procedure e delle tempistiche dettate dal PNRR.

**Art.8 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione**

Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, l’Ambito metterà a disposizione dei soggetti Attuatori un contributo economico complessivo di € 210.000,00 a copertura di tutte le spese ammissibili specificate nel presente documento. Si precisa che l’importo corrispondente di cui sopra costituisce il massimo importo erogabile dall’Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

La contribuzione economica verrà erogata in base alle seguenti fasi:

1. Anticipo (pari al 30% del contributo assegnato), previa comunicazione dell’effettivo avvio delle attività da parte del soggetto gestore;
2. Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività;
3. Saldo finale, il restante 35%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento.

Resta inteso che l’ammontare del contributo, debitamente rendicontato, messo a disposizione dall’Amministrazione è comprensivo di tutti gli oneri stabiliti in sede di Accordo/Convenzione con l’ATS per la realizzazione del progetto, rientranti nella categoria di costi ammissibili del DD 5 del 15/02/2022.

**Art. 9 - Modalità di rendicontazione della spesa**

Di seguito si riepilogano i principali giustificativi da presentare al Distretto a supporto delle spese sostenute:

|  |  |
| --- | --- |
| Acquisto di beni/servizi/lavori | • Documento di trasporto/Bolla di accompagnamento; |
| • Eventuale prospetto di ripartizione della spesa; |
| • Certificati di collaudo/certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori ecc.); |
| • SAL e relativa approvazione (per i lavori, forniture e servizi); |
| • Fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente emessi dalle imprese appaltatrici o dagli ETS. |
|   |   |
| Personale rendicontato a costi reali | • Contratto di assunzione; |
| • Ordine di servizio (timbrato e firmato); |
| • Timesheet sottoscritto dalla risorsa e relativo al periodo di rendicontazione; |
| • Curriculum Vitae; |
| • Prospetto di calcolo del costo orario della risorsa rendicontata; |
| • Dettaglio versamenti oneri fiscali (INPS, INAIL ed eventuali casse professionali); |
| • Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (tabella di riconciliazione); |
| • Buste paga del periodo di rendicontazione. |
|   |   |
| Spese per Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA | • Curriculum vitae; |
| • Descrizione dettagliata delle attività realizzate attraverso modulo indicato (relazione collaboratori); |
| • F24 versamenti contributi (INPS, INAIL, ecc.); |
| • F24 versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc.), relativo prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato e relative quietanze; |
| • Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione); |
| • Fattura (se previsto con prospetto riepilogo mensile delle ore realizzate). |

**Art.10 - Ulteriori risorse messe a disposizione dalle parti**

Il Distretto Socio – Sanitario RM 5.2 mette a disposizione per l'intera durata della Convenzione, oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente punto 8, la propria struttura tecnica, amministrativa e sociale per collaborare nella cogestione del progetto, nonché nel monitoraggio e verifica dello stesso, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi. Il soggetto gestore, per il medesimo periodo, mette inoltre a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane (personale dipendente e/o prestatori d’opera, operanti a qualunque titolo), individuate nel progetto attuativo. I profili professionali impiegati nelle attività sono quelli individuati nel progetto attuativo. Il soggetto gestore risponde dell’operato del personale messo a disposizione per la realizzazione delle attività progettuali e operante a qualunque titolo nelle attività.

**Art. 10 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm. il Partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi secondo lo schema riferito alla modulistica allegata alla presente Convenzione (Allegato B). L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Partner si impegna infine sin d’ora a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

**Art.11 - Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione**

L’Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai partners attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dei soggetti gestori, i quali si impegnano ad apportare le variazioni richieste. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l’art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. Il soggetto gestore con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Distretto potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore. L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, il soggetto gestore presenterà entro e non oltre 30giorni una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l’eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall’attuazione del Progetto.

**Art. 12 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati**

Il Soggetto gestore si impegna al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività progettuali o che siano resi noti in ragione della presente convenzione, e dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia. Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza ed in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Guidonia, Capofila del Distretto RM 5.2 è Titolare del trattamento dei dati personali riferiti ai beneficiari degli interventi di cui alla presente convenzione. Il Comune di Guidonia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il Partner quale Responsabile esterno del trattamento dei dati che acquisiranno in ragione della gestione del progetto oggetto della convenzione. Il Soggetto gestore dovrà sottoscrivere, per presa visione, l’Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferito dal Comune di Guidonia. Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e dovrà attenersi ai compiti e alle istruzioni stabiliti dal Comune di Guidonia. Il mancato rispetto della disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali può configurare a detti soggetti, in quanto responsabili del trattamento, oltre ai profili di responsabilità penale ivi contemplati, anche profili di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., qualora dal trattamento di dati personali sia cagionato un danno agli interessati, e di responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 161, 162 e 164 del Codice. I dati personali raccolti dal Comune di Guidonia con riferimento al soggetto gestore e attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità dell’intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. La sottoscrizione del presente accordo equivale pertanto ad espressa autorizzazione al trattamento degli stessi in termini di legge.

**Art.13 - Risoluzione e penalità**

Il Distretto applicherà le penali nel caso in cui il Partner non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico, secondo quanto previsto nella presente Convenzione. L’applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, comunicata a mezzo Pec, alla quale il Partner ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 72 ore successive alla ricezione della contestazione. Il Distretto potrà procedere all’eventuale applicazione della penale sulla base delle risultanze acquisite. Per ogni inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione che, sia durante l’erogazione della prestazione sia all’esito delle verifiche effettuate a fine prestazione, fosse riscontrata e contestata, sarà irrogata una penale variabile da € 500,00 a € 1.500,00. La misura della penale, viste le controdeduzioni del Partner, sarà stabilita dal Distretto in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza, il relativo importo sarà decurtato dall’importo definito per il rimborso delle spese sostenute dal soggetto gestore . L’applicazione delle penali non solleva il soggetto gestore dalle responsabilità civili e amministrative assunte con la sottoscrizione del contratto e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. È fatto, pertanto, salvo il diritto del Distretto al risarcimento del maggior danno. Il Distretto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nel caso di gravi inadempienze, nonché in caso di gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, contestate con le modalità di cui ai commi precedenti, non opportunamente giustificate. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dei soggetti partners, l’Ambito liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione;

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;

- interruzione non motivata del progetto o in altri casi di cessione dell’attività da parte del soggetto partner;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella proposta progettuale; - quando il soggetto partner si renda colpevole di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile inottemperanza a quanto previsto-applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Ambito, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. L’Ambito, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà (previa assunzione di provvedimento motivato) di recedere dalla Convenzione con preavviso di giorni sessanta, senza che il Partner possa pretendere risarcimento dei danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare.

**Art.14 - Foro competente**

Per ogni controversia eventualmente derivante dall’interpretazione, dall’esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Tivoli.

**Art. 15 - Divieto di cessione**

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Distretto. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto gestore assume l’impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Distretto le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal comma 13.

**Art.16 - Disposizioni finali e rinvii normativi**

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è sottoscritta mediante apposizione di firma digitale. La registrazione è prevista in caso d’uso a carico del richiedente. Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del soggetto gestore.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017, per quanto applicabile, nonché alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Alla presente Convenzione si allegano:

- Allegato A. Progetto Attuativo

- Allegato B. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

- Allegato C. Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Distretto

Per il Soggetto gestore